



382/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Uditi all'udienza tenuta in data 28/04/2024 con
l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,
l'Avv. Diego Polimanti per il ricorrente e L'Avv.
Gianna Fiore per l'INPS.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79353 del registro di
Segreteria, promosso dal Sig. XX, nato a
omissis il omissis, C.F. omissis, elettiva-
mente domiciliato in Roma, Via Albert Einstein 34,
presso lo studio dell'avv. Caterina Mencarini, C.F.
MNCCRN74T54L500D, (PEC: avv.mencarini@legalmail.it;
FAX: 06/31053631) e dell'avv. Diego Polimanti,
C.F. PLDGI81E20H501G, (PEC: diegopoliman-

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

ti@ordineavvocatiroma.org; FAX 06/31053631), che lo rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente come da procura.

contro

l'I.N.P.S. (Gestione Pubblica), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avvocato Flavia Incletolli e con la quale è elettivamente domiciliato in Roma alla via Cesare Beccaria n.29,

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha chiesto di:

- *condannare l'INPS sede di Monteverde - Gianicolense, Via Lenin n. 45/49, Roma, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ad adempiere agli obblighi sullo stesso gravanti in virtù della determinazione INPDAP n. DT011200600089417 del 29.09.2006, in particolare rideterminando il trattamento pensionistico del ricorrente nella misura dovuta in virtù dell'ottenuta ricongiunzione dei periodi pensionistici, con decorrenza dal giorno 01.02.2017 e versando i ratei nel frattempo maturati, comprensivi di quanto dovuto a tito-*

lo di maggiorazioni dovute per legge, contestualmente nominando, in caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, n. 1, D.Lgs. n. 174 del 2016, nel testo in vigore dal giorno 1 aprile 2021;

- il tutto oltre a rivalutazione ed interessi, dalle singole scadenze e fino all'effettivo soddisfo, e al pagamento delle spese e del compenso del giudizio, oltre accessori di legge...", con vittoria di spese in favore dei procuratori antistatari.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

Parte attrice in particolare ha rappresentato che:

- in virtù della determinazione INPDAP n. DT011200600089417 del 29.09.2006, otteneva la richiesta ricongiunzione dei periodi pensionistici ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (doc. 1);
- sulla scorta del citato provvedimento venivano riconosciuti al ricorrente 4 anni e 10 mesi ai fini del trattamento di quiescenza, a fronte del versamento del contributo di ricongiunzione, ammontante ad euro 9.664,17, per la cui corresponsione il Sig. XX optava per il pagamento rateale (120 rate mensili),

l'ultima delle quali veniva corrisposta il giorno 1 febbraio 2017 a mezzo di trattenuta sull'importo della pensione (doc. 2);

- con comunicazione pec del giorno 08.03.2019, quale messa in mora e contestuale atto interruttivo della prescrizione, sia alla sede territorialmente competente, che alla sede legale dell'INPS, il ricorrente sollecitava l'ottemperanza a quanto statuito nel provvedimento concernente il proprio trattamento pensionistico rideterminandolo nella misura dovuta in virtù dell'ottenuta ricongiunzione dei periodi pensionistici, con decorrenza dal giorno 01.02.2017 con i ratei nel frattempo maturati (doc. 3);
- la sede territorialmente competente dell'INPS non riscontrava in alcun modo la comunicazione di cui al punto che precede, mentre la sede legale dell'Ente si limitava a precisare, testualmente che "[...] la sede di Roma Monteverde è competente per la pratica del sig. XX e dalla posizione pensionistica si rileva che quella sede ha accolto la pratica di pensione di reversibilità in data 19.02.2019 [...]" (doc. 4);

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

- con atto di diffida stragiudiziale e contestuale messa in mora, ritualmente notificato in data 13 luglio 2020, il ricorrente diffidava nuovamente l'INPS ad ottemperare a quanto statuito nel provvedimento di ricongiunzione dei periodi pensionistici, con decorrenza dal giorno 01.02.2017 (doc. 5), tuttavia senza positivo riscontro;
- in diritto, l'art. 5 della legge 7 febbraio 1979 n. 29 prevede che, versato integralmente l'onere determinato per la ricongiunzione, la gestione competente chieda alla gestione o alle gestioni interessate, testualmente "[...] il trasferimento degli importi relativi ai periodi di assicurazione o di iscrizione di loro pertinenza [...]"; che il nominato trasferimento, sempre testualmente "[...] deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data della richiesta [...]", pena, in caso di ritardo nell'adempimento, l'obbligo di aggiungere, agli importi dovuti, ancora testualmente "[...] un interesse annuo al tasso del 6 per cento a decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla data della richiesta [...]",.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Concludendo in conformità, con richiesta di distra-

zione delle spese di lite in favore dei procuratori antistatari.

2. L'I.N.P.S. si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha dedotto:

- l'infondatezza del ricorso in quanto, contrariamente a quanto dedotto da parte avversa, l'ex INPDAP ha correttamente considerato utile ai fini pensionistici, già con la prima liquidazione in data 15.1.2009, il periodo oggetto di ricongiunzione, come si evince a pag. 3 quadro I del sopracitato atto di conferimento della pensione;
- la prescrizione quinquennale dei ratei e divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione.

3. Con ordinanza a verbale del 20.01.2025 è stato disposto un rinvio per consentire il deposito di note esplicative.

4. Con successiva memoria l'Inps ha richiamato le argomentazioni offerte con la comparsa di costituzione. In particolare, ha evidenziato che:

- con la Determinazione n. DT011200600089417 del 29/09/2006 l'ex INPDAP ha riconosciuto al sig. XX, ai sensi dell'art 2 della legge 29/79, il periodo utile ai fini del trattamento pensionistico di anni 4 mesi 10

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

giorni 0, ed ha prodotto agli atti di causa i relativi conteggi unitamente alla relazione integrativa della sede Roma Eur;

- nella Determinazione RM012009115724 di conferimento della pensione, il periodo di legge 29/79 è stato considerato utile ai fini pensionistici,

ed ha chiesto il rigetto del ricorso.

5. A conclusione dell'odierna udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Giova evidenziare che con l'istituto della ricongiunzione, disciplinato con legge 7 febbraio 1979, n. 29, recante "Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali", il lavoratore ottiene l'unificazione dei periodi assicurativi maturati presso diversi settori di attività allo scopo di ottenere un'unica pensione calcolata su tutti i contributi versati. In particolare, l'articolo 2 della citata legge stabilisce che "...il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione nell'Assicurazione Generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia, ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero in forme ob-

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

bligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria predetta o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero di detta assicurazione, ovvero nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS, può chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda, ovvero presso una gestione nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa dei quali sia titolare....". Come si evince dal tenore letterale della disposizione in esame, dal punto di vista procedurale, l'istituto della ricongiunzione richiede che la relativa istanza sia presentata alla gestione previdenziale di iscrizione del richiedente all'atto della domanda.

Ciò posto in diritto, va disattesa la domanda attrice alla luce della documentazione prodotta agli atti di causa dall'Ente previdenziale resistente e probante l'avvenuta considerazione nella determinazione RM012009115724 di conferimento della pensione, del periodo ammesso alla ricongiunzione di anni

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

4, mesi 10, giorni 0.

Ne consegue la reiezione del ricorso.

3. Sussistono i motivi per la compensazione della spesa. Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese di lite compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone in particolare che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridi-

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

che, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti interessati riportati sulla sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 28 aprile 2025.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 05.08.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**

 ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
05.08.2025
13:23:18
GMT+02:00

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03